

219.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	8197	<b>Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno</b> .....	8153
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documenti) .....	8196	<b>Ministro del tesoro</b> (Trasmissione di un documento) .....	8196
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8196	<b>Missioni vevoli nella seduta del 26 giugno 1997</b> .....	8195
<b>Disegno di legge di conversione n. 3717:</b>		<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8196
(Articolo unico) .....	8165	<b>Proposte di legge:</b>	
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	8165	(Annunzio) .....	8195
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	8166	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	8196
(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	8168	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali</b> (Annunzio) .....	8196
(Ordini del giorno) .....	8174	<b>Testo unificato delle proposte di legge n. 110-924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione S. 2409</b> (Approvato dal Senato) <b>n. 3837:</b>		(Articolo 1) .....	8185
(Articolo unico) .....	8179	(Emendamenti all'articolo 1) .....	8185
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	8179		
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	8179		
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	8181		
(Ordine del giorno) .....	8181		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**A) Interpellanze:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

il giorno 5 febbraio 1997, presso la sede del comune di Mestre (Venezia) si sono incontrate le seguenti organizzazioni regionali: Confartigianato del Veneto, nella persona del presidente Bruno Menini e del segretario generale dottor Adriano Buoso; la Filtea-Cgil, rappresentata dal dottor Rocco Campa; la Filta-Cisl, rappresentata dal dottor Alfio Calvagna; la Uilta-Uil, rappresentata dal dottor Gianni Corna, nonché l'associazione regionale comuni del Veneto, nelle persone del presidente Giuseppe Berlatto Sella e del segretario dottor Dario Menara, e l'Unione regionale delle province venete, rappresentata dal vicepresidente dottor Renzo Sacco, e dal dottor Antonino Zilio;

i convenuti hanno nuovamente evidenziato che nel Veneto l'ottanta per cento delle quasi ottomila aziende del comparto moda — tessile, abbigliamento, calzature ed occhialeria — in cui sono occupate circa centomila persone, nella maggior parte dei casi donne, lavorano in regime di subfornitura, e che tuttavia la sempre maggiore delocalizzazione verso mercati vicini e lontani a basso costo di manodopera, anche con l'utilizzo di sistemi poco ortodossi, quali la sostituzione dell'etichetta d'origine con la più « preziosa » « *made in Italy* » da parte dei grossi committenti, unitamente alla posizione di « contraente debole » delle aziende artigiane, dovuta all'attuale assenza di regole nel rapporto di subfornitura, rischiano di

portare nell'immediato futuro alla chiusura di un numero consistente di ditte, con una conseguente riduzione dell'occupazione;

dalla riunione risulta che la crisi è inoltre aggravata da fattori più vicini e controllabili, non certo attribuibili alla « divisione internazionale del lavoro », come ad esempio i ritardi dei pagamenti (in Europa, le grandi aziende pagano i loro fornitori in media dopo sessanta giorni, in Germania sono quarantatré mentre in Italia la metà circa delle imprese è pagata a sessanta giorni e la media è attorno ai novanta, con una frequenza di pagamento a centoventi o più giorni), che portano di fatto le piccole imprese a finanziare le grandi, e per pagare i loro dipendenti ricorrono alle banche, dove ottengono denaro ad un tasso più alto di almeno due punti rispetto ai loro grandi committenti; in più, sulle fatture emesse ma non incassate debbono pagare l'Iva;

tali dati sono stati ricordati, ed ulteriormente illustrati, dal presidente veneto della Confartigianato, Paolo Bronzato, in un incontro tenutosi a Venezia con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Tiziano Treu in data 17 febbraio 1997; in tale incontro il Ministro dell'industria ha ricordato che sono in corso continue riunioni tecniche a livello comunitario sulle tematiche oggetto di preoccupazione degli artigiani del Veneto;

il giorno 23 ottobre 1996, in sede di riunione tecnica presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

nato, funzionari collaboratori dei sottosegretari onorevole Ladu e senatore Carpi hanno assicurato all'interpellante la costante collaborazione interministeriale sulla vigilanza circa il comparto tessile-abbigliamento;

in data 10 dicembre 1996 il sottosegretario onorevole Salvatore Ladu, rispondendo all'interrogazione n. 5-00139, aveva affermato che «recentemente, nel Consiglio industria dell'Unione europea, è stato approvato un progetto di conclusioni in materia di subfornitura che prevede importanti iniziative a sostegno delle piccole imprese operanti nel comparto del tessile-abbigliamento. Pertanto, entro la fine del corrente anno o, al massimo, entro i primi mesi del prossimo, sono previste a Bruxelles specifiche riunioni onde dare attuazione, salvo opposizione di Stati membri non interessati, a tale comunicazione» —

quale sia lo specifico impegno del Governo, tramite gli organismi preposti, sulla questione delle importazioni di capi di abbigliamento ai quali viene poi apposta l'etichetta "made in Italy";

quale sia l'impegno del Governo per una corretta gestione del traffico di perfezionamento passivo, ed in particolare per la piena attuazione del regolamento comunitario n. 3036 del 1994 e del conseguente regolamento attuativo n. 3017/95 dell'Unione europea, soprattutto per assumere un controllo sui flussi occupazionali, per sorvegliare la corretta applicazione delle norme, in particolare quelle relative al divieto di traffico di trasformazione passiva per le aziende commerciali e/o senza propria attività, ed infine per coinvolgere tutte le parti interessate, comprese quindi le organizzazioni sindacali degli italiani;

quale siano nel dettaglio i contenuti delle importanti iniziative comunitarie sopra richiamate in materia di subfornitura;

quale sia nel dettaglio l'atteggiamento degli altri Stati membri circa il progetto di conclusioni approvato dal Consiglio industria dell'Unione europea;

quali ulteriori iniziative intenda assumere a salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali nel settore tessile-abbigliamento.

(2-00422)

« Saonara ».

(26 febbraio 1997)

## B) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge n. 142 del 1990, stabilisce che si procede allo scioglimento del consiglio comunale «quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: (...) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri»;

l'articolo 31, comma 2-bis, della medesima legge, con una disposizione inserita dall'articolo 7 della legge n. 415 del 1993, stabilisce che «le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni»;

l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 agosto 1993, n. 10, aveva già ritenuto che la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha inteso derogare alla regola generale secondo cui le dimissioni devono essere accettate dall'amministrazione; pertanto, l'articolo 39 della legge predetta, che dispone che i consigli comunali vengano sciolti in caso di dimissioni di almeno la metà dei consiglieri, va inteso nel senso che le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e quindi irretrattabili con la presentazione, senza necessità di presa d'atto;

la prima sezione del Consiglio di Stato, in data 5 giugno 1996, in sede di

rilascio di un parere nel procedimento di decisione di un ricorso straordinario, ha ritenuto che la legge n. 142 del 1990 abbia introdotto un'innovazione consistente « nell'aver inquadrato la fattispecie delle dimissioni della metà o più dei consiglieri (quale presupposto per lo scioglimento del consiglio) nella più ampia categoria delle situazioni nelle quali « non è assicurato il normale funzionamento degli organi ». In altre parole, ciò che determina il presupposto vincolante dello scioglimento non è il fatto che vi sia stato l'avvicendamento (per dimissioni e sostituzione) di un certo numero di consiglieri, bensì il fatto che l'elevato numero delle dimissioni impedisca il normale funzionamento dell'organo »;

nello stesso parere si afferma che la legge « si preoccupa di evitare che si abbia un consiglio impossibilitato a funzionare normalmente in quanto sprovvisto di un numero minimo di consiglieri in carica »;

tale difficoltà di funzionamento si è verificata in molti dei comuni italiani, come in quello di Selvazzano Dentro (Padova), ove il 7 giugno 1996 si sono registrate le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio comunale;

nel medesimo parere, la prima sezione ha rilevato che, peraltro, « non sarà possibile costringere il dimissionario ad esercitare effettivamente (tali) funzioni, qualora non voglia farlo: ma da questo punto di vista, la sua posizione non sarà dissimile rispetto a quella di tutti gli altri consiglieri. Ciò che conta è che l'organo sia giuridicamente integro in quanto composto, momento per momento, dal prescritto numero di consiglieri, i quali possono e debbono essere convocati per partecipare alle riunioni del collegio. Il fatto che poi taluno si astenga dal partecipare rientra nella fisiologia di tali organi collegiali »;

appare contraddittorio ritenere prioritaria nell'ambito dell'ordinamento la finalità di assicurare il normale funzionamento dell'organo, tanto da rilevarsi che è « il principio della continuità delle funzio-

ni » che « il legislatore mostra di aver privilegiato », per poi affermare l'irrilevanza di una situazione di fatto che, al contrario, rende altamente improbabile che ciò avvenga, considerando il fatto che la motivazione alla base delle dimissioni spesso deriva proprio dalla esplicitata volontà di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla funzione nonché soprattutto da una scelta politica mirante proprio a precludere la continuità in parola;

con circolare del 13 giugno 1996 della direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale delle autonomie - del Ministero dell'interno (prot. n. 15900/1bis/111), è stata accolta e generalizzata dal ministero medesimo l'interpretazione della prima sezione del Consiglio di Stato di cui al parere ivi espressamente richiamato;

in tale parere, la prima sezione ha esplicitamente inteso risolvere un caso specifico, quale quello di specie, e, per questo motivo, non affrontando con la dovuta cura l'aspetto principale, se si pone in relazione con la detta priorità di assicurare l'esercizio delle funzioni da parte dell'organo consiliare, inerente all'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione dei dimissionari, non può ritenersi abbia potuto in alcun modo definire un orientamento univoco e definitivo sulla questione interpretativa della legge;

nel parere in oggetto si afferma che « non sembra irragionevole che in questo contesto sia stata attribuita minore rilevanza alle dimissioni di un certo numero di consiglieri grazie all'espedito della temporanea inefficacia delle dimissioni, nelle more della surrogazione », chiaramente volendo restringere il rilievo della posizione chiarita alla fattispecie in oggetto e qualificando la temporanea inefficacia delle dimissioni come un espediente che, in quanto tale, non necessariamente apparteneva alla volontà del legislatore;

la qualificazione come ordinatorio del termine per operare la surrogazione

non viene approfondita, ma superficialmente giustificata in relazione ad argomenti vagamente richiamati —:

se non ritenga opportuno adottare determinazioni interpretative maggiormente rispondenti alla volontà suprema del legislatore, che sembra trasparire con peculiare risonanza dalla lettura delle disposizioni, nonché dall'avvicendamento delle norme in materia e dalla giurisprudenza autorevole dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

(2-00134) « Rodeghiero ».  
(23 luglio 1996)

### C) Interrogazione:

MAZZOCCHI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 giugno 1996 il dottor Testa, già deputato del Pci-Pds, è stato nominato presidente dell'Enel, trovandosi nella conseguente necessità di dimettersi dalla presidenza dell'azienda comunale Acea, che in tale data ricopriva;

il sindaco di Roma Rutelli, eletto e sostenuto da una maggioranza della quale lo stesso Pci-Pds costituisce il soggetto più significativo, in conseguenza di tale fatto apriva la procedura di sostituzione dello stesso dottor Testa dalla presidenza dell'Acea con lodevole sollecitudine, alla quale probabilmente non sarà stata estranea, ad avviso dell'interrogante, la quasi contemporanea notizia dell'annullamento degli aumenti illegittimi della tariffa dell'acqua attuati dalla stessa Acea negli scorsi esercizi, con conseguente « buco » di alcune decine e decine di miliardi di lire nel bilancio della stessa Acea;

tale procedura prevede la pubblicazione di un avviso pubblico ai cittadini, affinché essi possano, con le opportune modalità ed entro un termine prefissato di dieci giorni, far giungere al sindaco proprie indicazioni e suggerimenti per la nomina del nuovo presidente;

il sindaco è tenuto ad individuare la persona da nominare tra quelle candidate dai cittadini secondo la sopra cennata procedura, evidentemente scegliendo quella dotata dei requisiti migliori e del *curriculum* più specifico in riferimento alla carica da ricoprire;

viceversa, senza attendere i termini prescritti per la presentazione delle candidature, che non sono tuttora decorsi, il sindaco Rutelli annunciava in pubbliche interviste l'avvenuta nomina di tale Vento, per nessun'altra specifica capacità professionale noto se non per avere ricoperto la carica di responsabile regionale per il Lazio di un sindacato storicamente assai vicino al Pci-Pds;

rispettivamente l'Enel a livello nazionale e l'Acea a livello romano e laziale sono tra le stazioni appaltanti di opere pubbliche più operative, caratterizzate da continuità di investimenti, per lo più ingenti, e sottoposte ad una disciplina caratterizzata solo parzialmente dalla trasparenza e dalla pubblicità che la normativa richiede in linea generale —:

se il Governo sia al corrente dei fatti riferiti;

se li ritenga regolari e corretti;

se la condotta del sindaco Rutelli, che sul piano del diritto amministrativo appare in modo evidente esorbitare dai più elementari principi di correttezza, debba essere considerata degna di giustificazione per motivi dei quali l'interrogante vorrebbe conoscere natura ed applicabilità;

se le nomine di Testa e di Vento, i quali appaiono anche a detta di alcuni tra i maggiori quotidiani nazionali (per esempio, il *Corriere della sera*) assolutamente inadeguati a ricoprire le cariche alle quali sono stati nominati, abbiano qualche rapporto con la notoria situazione di difficoltà finanziaria del Pds, più volte riferita ed analizzata dalla stampa italiana ed internazionale, e con la conseguente necessità che uomini strettamente collegati al suo apparato vengano messi in condi-

zione di controllare importanti centri di assegnazione di appalti e di forniture;

se il Governo rilevi nei fatti elementi di reato e cosa eventualmente intenda fare per perseguirli. (3-00063)

(26 giugno 1996)

#### D) Interrogazione:

DI CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nelle selezioni predisposte per il reclutamento di personale con qualifica di allievo, ausiliario o similare, nei corpi della polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel corpo della Guardia di finanza, nella polizia penitenziaria e nel corpo forestale dello Stato, sono previste non solo prove di cultura generale con domande a risposta plurima in condizioni di anonimato, ma anche verifiche sanitarie e psicoattitudinali cui i candidati sono sottoposti in modo palese e individuale;

di frequente, molti candidati sono giudicati « non idonei » al termine della selezione medica in virtù di diagnosi clinicamente generiche, di cui si è obiettivamente abusato, essendo esse state frequentemente inesatte, a volte modificate, ma il più delle volte confermate dopo nuova visita predisposta a seguito di ricorso di parte;

su queste selezioni da molto tempo si addensa il sospetto di condizionamenti e di sollecitazioni o di semplici segnalazioni a sostegno di singoli candidati, operati da diversi settori del mondo politico e amministrativo —:

quali iniziative intendano adottare affinché le prove di selezione in oggetto recuperino i caratteri della massima trasparenza e obiettività, in relazione all'anonimato dei candidati ed al rigore e alla tempestività nella costituzione delle commissioni giudicanti, con particolare riferimento a quelle sanitarie, e se condividano

l'esigenza di provvedimenti urgenti e pubblicizzati capaci di eliminare ogni possibile ingerenza esterna nei meccanismi di selezione e di scoraggiare cittadini ed elettori dall'avanzare richieste di « raccomandazioni » a propria tutela nei confronti di politici, dirigenti e alti ufficiali. (3-00032)

(18 giugno 1996)

#### E) Interrogazione:

MASSA, FOLENA, CHIAMPARINO, FURIO COLOMBO, PANATTONI e LUCÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è da tempo in corso presso la procura della Repubblica di Torino un'indagine che ha preso le mosse dalla vicenda giudiziaria connessa con la sparizione di numerose armi dall'armeria « Brown Bess » di Susa (Torino), che si ipotizzano parte di un traffico di armi ed esplosivi;

secondo quanto riportato dal bisettimanale di informazione locale delle valli di Susa, Langone e Cintura torinese *Luna nuova*, la nuova inchiesta viene avviata dopo una serie di inquietanti rinvenimenti di armi e di esplosivi nel territorio della valle di Susa, ed in particolare: il 5 gennaio 1995, la scoperta di 139 candelotti di gelatina di dinamite presso la galleria Prapuntin dell'autostrada Torino-Bardonecchia, in territorio del comune di Bussoleno; il 31 gennaio 1995, la scoperta di munizioni, fumogeni, parti di armi e mine antiuomo nel territorio del comune di Mompantero (Torino); il 2 marzo 1995, la scoperta di trenta chilogrammi di esplosivo di fabbricazione tedesca nel territorio del comune di Exilles (Torino); sempre il 2 marzo 1995, la scoperta di dinamite sotto il viadotto autostradale nei pressi del comune di Giaglione (Torino);

sempre alla luce di quanto riportato nel periodico predetto, tra gli indagati venne ricompreso tal Franco Fuschi, che il 19 aprile 1996, presso gli uffici della procura della Repubblica di Torino, du-

rante un interrogatorio, tentò il suicidio senza riuscirci; interrogato nel periodo successivo al ricovero nel reparto di rianimazione, il Fuschi avrebbe avviato una collaborazione con l'autorità giudiziaria, confessando alcuni delitti compiuti (per alcuni dei quali esisterebbero riscontri), per sua confessione, su commissione, nell'ambito della sua sedicente partecipazione all'organico dei servizi segreti della Repubblica italiana;

l'inchiesta si sarebbe conseguentemente allargata, coinvolgendo alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che hanno, nel tempo, comandato stazioni dell'Arma stessa nel territorio della compagnia di Susa, e, successivamente, alcuni uomini indicati, sempre dalla stampa, come appartenenti ai servizi segreti, uno dei quali coinciderebbe con la persona di un ex sottufficiale dell'Arma dei carabinieri (al tempo del terrorismo facente parte dei nuclei speciali al comando del generale Dalla Chiesa), e, dopo l'uscita dall'Arma e la conclusione dell'impegno politico di consigliere provinciale, assunto come responsabile dei servizi di sicurezza della società Sitaf spa, concessionaria dell'autostrada Torino-Bardonecchia e del traforo autostradale del Fréjus;

alcune persone che si occupano, per ragioni istituzionali o professionali nel settore dell'informazione, della vicenda in questione sono state reiteratamente minacciate; di tali minacce si sta occupando l'autorità giudiziaria;

la valle di Susa è interessata al progetto di collegamento tra sistemi ferroviari ad alta velocità Torino-Lione;

si è formato in valle un movimento di amministratori, associazioni e cittadini contrari alla costruzione dell'ipotizzato tunnel di base tra Susa e Saint Jean de Maurienne sotto il Moncenisio;

risulta agli interroganti che si è registrato, nei confronti di alcune persone conosciute dagli interroganti stessi, un interesse da parte di sedicenti funzionari dei servizi di sicurezza, i quali avrebbero

«caldamente richiesto» la loro attiva collaborazione in termini informativi, al fine di prevenire «possibili attentati» verso l'opera in questione;

un primo attentato è effettivamente avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1996 in località Falcemagna di Bussoleno (Torino), presso un cantiere dell'impresa incaricata dalla società Alpe-tunnel di effettuare i sondaggi pre-progettuali;

occorre tenere conto che la Val di Susa ha ospitato in passato gruppi terroristici dell'eversione «nera» (campi paramilitari di «Ordine nero» in alta valle), nonché gruppi collegati a «Prima linea»;

inoltre operano da tempo in valle gruppi collegati alla criminalità organizzata della 'ndrangheta calabrese, attivi principalmente nel settore edile, che si presume abbiano talora condizionato la vita amministrativa in alcune realtà, tanto da provocare lo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia e il suo commissariamento durato diciotto mesi —

se il Governo sia informato dei fatti e abbia piena consapevolezza della gravità della situazione;

se corrisponda a verità che nell'inchiesta sono indagate persone appartenenti all'organico dei servizi di sicurezza e, in caso positivo, a quale titolo siano coinvolte;

se il Governo sia informato dell'azione di uomini dei servizi che agiscono nella presunzione di rischi di attentati in valle di Susa, se tali rischi siano reali e, conseguentemente, quali azioni di natura politica il Governo intenda mettere in atto per evitarli;

quali atti abbia intrapreso il Governo per tutelare l'istituto dei servizi di sicurezza dalle possibili deviazioni, e, nella fattispecie, se siano state avviate — e con quale esito — indagini interne alla situazione valsusina;

se altri atti di coinvolgimento dei servizi di sicurezza siano avvenuti in simili inchieste nel nord del Paese;

quale sia l'opinione del Governo sullo stato della tenuta democratica dei servizi di sicurezza del nostro Paese, ed in particolare nel nord dello stesso;

se il Governo non ritenga opportuno garantire al Parlamento che non intende opporre alcun segreto di Stato su atti e documenti che interessino l'inchiesta della procura della Repubblica di Torino o di altre inchieste similari, collaborando anzi pienamente con i magistrati inquirenti a far luce sulle inquietanti vicende narrate in premessa. (3-00383)

(24 ottobre 1996)

## F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in data 2 agosto 1996 la giunta comunale del comune di Roma ha deciso, con proposta n. 213 (prot. serv. deliberazione 3717/96), anno 1996, ordine del giorno n. 56, la « costituzione di una "istituzione" denominata "polizia municipale" del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 33 dello statuto comunale, variazione di bilancio »;

la proposta di delibera si fonda sulla presunta applicabilità agli organismi e ai corpi di polizia municipale della disciplina dettata dalla legge n. 142 del 1990 e, in specifico, degli articoli 22 e 23 della stessa;

la medesima normativa, all'articolo 22, ammette la possibilità di modifiche strutturali e gestionali, da parte dei comuni, di « servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività ri-

volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali »;

sembra difficile, ammesso pure che il servizio di polizia municipale possa rientrare nella tipologia di servizi di pubblico (e « sociale ») interesse, considerarlo anche finalizzato alla realizzazione di quello sviluppo economico che l'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 pone come inscindibile e non alternativo a quello sociale;

nel preambolo della proposta di delibera si tende a negare i compiti di prevenzione e repressione assegnati dallo Stato alla polizia municipale;

nel caso di approvazione, ci sarebbe uno sdoppiamento tra « stato giuridico » e « organizzazione del lavoro », in base al quale, per i futuri dipendenti dell'istituzione, verrebbe previsto il mantenimento dello *status* di dipendente comunale e, contemporaneamente, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni-autonomie locali;

secondo le leggi dello Stato, i vigili urbani sono considerati agenti di polizia giudiziaria e agenti ausiliari di pubblica sicurezza;

con la delibera proposta dalla giunta comunale, i vigili urbani uscirebbero dal dipartimento sicurezza;

l'articolo 117 della Costituzione inserisce la polizia urbana tra le competenze regionali;

ad avvio dell'interpellante, potrebbe ravvisarsi un'ipotesi di illegittimità, non potendo i comuni arrogarsi competenze statali e regionali in modo da creare situazioni di caos normativo —:

se non ritenga che la proposta di delibera della giunta capitolina si fondi sull'erroneo presupposto dell'applicabilità agli organismi di polizia municipale della disciplina dettata dalla legge n. 142 del 1990 e, in specifico, degli articoli 22 e 23 della stessa;

se non ritenga ingiusto togliere ai vigili urbani il loro tradizionale ruolo di garanzia dell'ordine pubblico;

se non ritenga di intervenire con lo strumento del decreto per un'interpretazione autentica della legge n. 65

del 1986 e della legge n. 142 del 1990, prima che il caos romano diventi un pericoloso precedente per tutta l'Italia.

(2-00226)

« Buontempo ».

(9 ottobre 1996)

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997,  
N. 129, RECANTE PROGRAMMAZIONE DELLE CESSAZIONI  
DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA,  
NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI PENSIONE  
E MOBILITÀ (3717)*

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO  
DI LEGGE DI CONVERSIONE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « dal 1° settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98 »; dopo le parole: « relative all'anno scolastico » sono inserite le seguenti: « o all'anno accademico »;*

*al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità. »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « dal 1° settembre 1997 » sono sostituite*

*dalle seguenti: « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98 »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:*

*a) per invalidità derivante o meno da cause di servizio, nonché di personale privo della vista;*

*b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;*

*c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;*

*d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2 »;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*« 4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, nonché, ove riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quelle revocate nel periodo dal 15 marzo 1997 al 18 maggio 1997, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Qualora l'accoglimento delle predette domande di dimis-*

sioni anticipate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99 dovesse risultare incompatibile con la programmazione finanziaria per l'anno 1998, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, dispone con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 1998, che tali domande, in misura non superiore alla metà, abbiano effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1999-2000. In tal caso la graduazione avrà luogo in base all'anzianità di servizio con precedenza, in caso di parità, determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. Ai trattamenti pensionistici del predetto personale e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

*al comma 5, le parole da:* « 1° settembre 1997 » *fino a:* « nell'anno scolastico » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico ».

*All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole:* « l'esercizio dell'attività » *sono inserite le seguenti:* « , con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole:* « avuto riguardo alla dimensione dell'impresa » *sono inserite le seguenti:* « nel rapporto con il territorio in cui è ubicata »; *dopo le parole:* « il 31 dicembre 1998 » *sono inserite le seguenti:* « o il 31 dicembre 1999 per le aziende industriali interessate ai contratti di area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997 »; *le parole:* « nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/

93, del Consiglio del 20 luglio 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'intero territorio nazionale »; *le parole:* « 30 giugno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 agosto 1997 »; *le parole:* « 30 settembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 ottobre 1997 »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1-ter. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 1, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al medesimo comma in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

*(Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola).*

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1°

settembre 1997, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica.

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dal 1° settembre 1997. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati.

3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:

*a*) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;

*b*) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 509, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

*c*) del personale che si trova nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel

contingente di cui al comma 2, hanno effetto negli anni scolastici successivi, rispettando il criterio di precedenza dell'età anagrafica, nel limite del contingente annuo stabilito al comma 2.

5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 1997, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.

6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.

#### ARTICOLO 2.

*(Fondi pensione).*

1. All'articolo 4, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,» si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare.

#### ARTICOLO 3.

*(Mobilità lunga).*

1. Al fine di favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'im-

presa ed alla sua collocazione sul territorio, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998, nel limite massimo di 2.500 unità, da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, con riferimento alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993. I predetti lavoratori saranno collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali previsti per il pensionamento di anzianità nella disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tale fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 30 settembre 1997. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

## ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

## 1. 7.

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono accolte con le seguenti: e già accolte, sono scaglionate.*

## 1. 1.

Pittino.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: prioritariamente sino alla fine del periodo.*

## 1. 6.

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed all'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici matura alla data della domanda*

## 1. 8.

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed all'anzianità contributiva.*

## 1. 9.

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Per gli anni successivi, in caso di contingentamento, le domande di pensionamento saranno accolte tenuto conto dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.

**1. 10.**

Michielon, Paolo Colombo, Grignetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* sono altresì accolte con le seguenti: hanno altresì priorità

**1. 2.**

Pittino.

*Al comma 2, sostituire le parole da, nel primo periodo:* accolte sino a, nel secondo periodo, più elevata età anagrafica con le seguenti: disposte altre cessazioni dal servizio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-1998. A tal fine le cessazioni dal servizio sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata anzianità di servizio

**1. 20.**

Vignali, Sciacca.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati con le seguenti: tenuto conto della più elevata età anagrafica e della anzianità contributiva, utile ai fini pensionistici, maturata alla data della domanda

**1. 11.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per il residuo contingente che al 1° settembre 1997 verrà trattenuto in servizio pur avendo presen-

tato, nei termini di legge, domanda di dimissioni volontarie, regolarmente accettate, il diritto alla cessazione dal servizio maturerà a far data del 1° settembre 1998.

**1. 27.**

Sanza, Marinacci, Panetta, Grillo, Volontè, Carmelo Carrara.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente all'anno 1997.

**\* 1. 12.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente all'anno 1997.

**\* 1. 21.**

Gazzara, Prestigiacomio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;

**1. 26.**

La Commissione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d-bis) del personale la cui situazione prevista dall'articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che pur avendo potuto usufruire del

diritto di accesso allo stato pensionistico al 1° settembre 1996, abbia optato per lo slittamento all'anno successivo.

**1. 28.**

Sanza, Marinacci, Panetta, Grillo, Volontè, Carmelo Carrara.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-1999. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**1. 31.**

La Commissione.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non accolte con le seguenti: già accolte ma differite.*

**1. 3.**

Pittino.

*Al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**\* 1. 13.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**\* 1. 24.**

De Murtas, Cangemi, Giordano, Strambi, Lenti.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: anzianità di servizio aggiungere le seguenti: o contributiva.*

**1. 19.**

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 18.**

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale cui venga differito il pensionamento ovvero l'accettazione delle dimissioni, a data successiva al 1° settembre 1997, laddove il trattamento pensionistico netto spettante per il periodo di differimento risulti superiore al trattamento retributivo, per lo stesso periodo è corrisposta una indennità pari alla differenza tra i due trattamenti.*

**1. 14.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È sospeso, per il 1997, l'accesso al trattamento di pensione sino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, ai sensi dell'articolo 511 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**\* 1. 15.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È sospeso, per il 1997, l'accesso al trattamento di pensione sino al raggiun-

gimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, ai sensi dell'articolo 511 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**\* 1. 25.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 6 sostituire le parole: « fino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio » con le seguenti: « fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo, ».*

**1. 30.**

La Commissione.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato, previo accordo tra il Provvedimento agli studi, gli enti locali e le organizzazioni sindacali, in attività di lavoro equivalenti alla loro qualifica professionale presso gli enti locali medesimi. Il medesimo personale ottempererà ad una durata e ad un tempo lavorativo pari o comunque non superiore a quello espletato presso l'amministrazione di provenienza.

**1. 16.**

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato presso gli enti locali, previo accordo tra il Provveditorato agli studi, gli enti medesimi e le organizzazioni sindacali, in attività di lavoro professionalmente equivalente. Il medesimo personale resta dipendente dal Ministero della pubblica istruzione a ca-

rico del quale permane il pagamento, in misura del 50%, dei versamenti contributivi e delle retribuzioni ad essi spettanti. Il restante 50% è a carico degli enti locali.

**1. 17.**

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il personale del comparto scuola, le cui domande di dimissione con diritto a pensione anticipata sono state presentate entro il 15 marzo 1997, anche se non rientrante nel contingente di cui al comma 2 del precedente articolo 1, conserva il diritto al trattamento pensionistico calcolato sul sistema retributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La disposizione di cui al precedente comma viene estesa al personale del comparto scuola contemplato dall'articolo 1, comma 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**1. 01.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il personale scolastico, le cui domande di dimissioni dal servizio sono state presentate entro il 15 marzo 1997 ed accolte regolarmente dall'amministrazione in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, conserva il diritto al trattamento pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

**1. 02.**

Sanza, Marinacci, Panetta, Grillo, Volontè, Carmelo Carrara.

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

## \* 2. 1.

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobellis, Proietti, Napoli.

*Sopprimerlo.*

## \* 2. 2.

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Sopprimerlo.*

## \* 2. 3.

Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque.*

## 2. 4.

Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: espletanti con le seguenti: che svolgono.*

## 2. 5.

Paolo Colombo, Grugnetti.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

## \* 3. 1.

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobellis, Proietti, Napoli.

*Sopprimerlo.*

## \* 3. 2.

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 15.  
DELLA COMMISSIONE.

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

*Sopprimere il comma 3.*

*Al comma 6 sostituire: 31 luglio, con: 15 settembre.*

## 0. 3. 15. 1.

Comino, Paolo Colombo.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997.

3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota pari al 70 per cento è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1

e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993.

4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.

6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.

7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di

pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

**3. 15.**

La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.500 unità con le seguenti: 7.500 unità;*

**3. 3.**

Nappi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.500 unità con le seguenti: 3.500 unità;*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: , riservando una quota di 2.000 unità alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993.*

**3. 4.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.500 unità con le seguenti: 3.500 unità;*

**3. 6.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sull'intero territorio nazionale con le seguenti: nelle aree di cui agli obiettivi*

n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993.

**3. 8.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: , indipendentemente dall'appartenenza dell'impresa ai settori previsti dal comma 5, articolo 5, della legge n. 451 del 1994.*

**3. 11.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: , riservando una quota di 2.000 unità alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993.*

**3. 5.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobelli, Proietti, Napoli.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a carico delle imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle soggette a procedure concorsuali.*

**3. 13.**

Di Bisceglie, Contento, Ruffino, Ballaman.

*Al comma 1 sostituire i periodi dal quarto alla fine del comma con i seguenti: Entro il 31 luglio 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto i criteri di selezione delle domande. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 agosto 1997. Il Ministro*

*del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 31 ottobre 1997 sulla base dei predetti criteri. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.*

**3. 7.**

Colucci, Pampo, Polizzi, Tringali, Iacobellis, Proietti.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le imprese aggiungere le seguenti: , ovvero il curatore, il liquidatore o il commissario.*

**3. 14.**

Di Bisceglie, Contento, Ruffino, Ballaman.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 31 agosto 1997 con le seguenti: 31 luglio 1997;*

*Conseguentemente, al quinto periodo, dopo le parole: 15 ottobre 1997 aggiungere le seguenti: secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'ecedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori, posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento.*

**3. 12.**

Governo.

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente presso la XI Commissione del disegno di legge 3717 il sottosegretario Masini, nella seduta del 5 giugno 1997, ha ricordato, con riferimento all'articolo 1, che si

è in presenza di circa 6.300 domande di pensionamento per raggiunti limiti di età, di circa 400 presentate da coloro che hanno più di quaranta anni di anzianità contributiva, di circa 15.000 già presentate entro il 28 settembre 1994 e bloccate dalla legge n. 724 del 1994, e di circa 2.300 domande presentate dalle dipendenti che, nate tra il settembre 1936 e l'agosto 1937, hanno appena compiuto sessanta anni; a questi dati vanno aggiunti quelli relativi al personale che aveva maturato il diritto al pensionamento anticipato e che accederà alla pensione nel limite del 40 per cento delle cessazioni dal servizio avvenute, allo stesso titolo, nel 1996; quanto ai soprannumerari, presenti non soltanto nelle materie di educazione fisica e di applicazioni tecniche, sono state presentate 4.100 richieste conformemente ai requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 1;

il decreto interministeriale n. 178 del 15 marzo 1997 ha determinato gli organici del personale della scuola ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 662 del 1996;

il disegno di legge in esame si inserisce obiettivamente nel difficile mosaico dei provvedimenti emanati e/o preannunciati e/o in corso di discussione parlamentare concernenti il sistema scolastico italiano;

numerosi componenti della XI Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge 3717, hanno fatto rilevare che l'articolo 1 sembra obbedire più ad una logica di contenimento della spesa che di reale valorizzazione del sistema scolastico;

oltre 300 atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera nel periodo febbraio-maggio 1997, in seguito alla presentazione dei decreti interministeriali di applicazione delle norme di razionalizzazione della spesa per il comparto scuola testimoniano il profondo disagio sociale scaturito da tali indicazioni ministeriali e dal vincolato operare dei provveditorati agli studi;

difficilmente si può negare una connessione tra l'innalzamento — anomalo — delle domande del personale di cessazione dal servizio e le incertezze non solo sui profili di riforma del sistema pensionistico, ma anche sui luoghi di servizio del personale scolastico, in seguito anche a processi di razionalizzazione, aggregazione, fusione di sedi, plessi e sezioni;

impegna il Governo:

a presentare alla Camera, entro il 31 luglio 1997, una relazione completa degli effetti registrati — provincia per provincia — della attuazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 69-75 della legge n. 662 del 1996;

a presentare, entro il 15 ottobre 1997, al Parlamento una situazione aggiornata — per provincia e per graduatoria del personale in servizio con contratto a tempo determinato.

(9/3717/1)

« Saonara ».

La Camera,

considerato che l'articolo 3 introduce una deroga alla vigente disciplina in materia di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, in quanto consente ai 2.500 lavoratori dell'industria collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998 la possibilità di beneficiare dell'indennità di mobilità fino all'età pensionabile;

considerato che la c.d. « mobilità lunga » altro non è che un prepensionamento mascherato, sebbene gli oneri siano a carico del datore di lavoro;

tenuto conto che dall'indagine conoscitiva sui prepensionamenti condotta dalla XI Commissione è emersa la necessità di superare l'istituto del prepensionamento quale strumento per la gestione delle eccedenze;

accertato che dal 1980 al 1996 sono stati spesi per pensionamenti anticipati oltre 5.000 miliardi e per il 1997 è prevista una spesa di 2.262 miliardi;

constatato che il Governo, in data 18 dicembre 1996, ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a non adottare provvedimenti che dispongano nuovi prepensionamenti;

valutato che da più parti si sollecita una riforma dello stato sociale, che andrà a ridisegnare gli attuali ammortizzatori sociali;

impegna il Governo

a non disattendere gli obblighi precedentemente assunti, con particolare riguardo al settore portuale e dei trasporti.

**(9/3717/2)**

« Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante « Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità » (A.C. 3717);

esaminato, in particolare, l'articolo 3 riferito alla mobilità lunga;

considerato che la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 consente il ricorso ai benefici ivi contemplati anche nel caso di imprese assoggettate a procedure concorsuali;

ritenuto opportuno chiarire che la facoltà di presentare la domanda prevista dal ricordato articolo 3 del provvedimento oggetto di conversione è consentita anche alle imprese assoggettate a procedure concorsuali, fermi restando i presupposti stabiliti dalla norma;

impegna il Governo

a precisare, nelle eventuali istruzioni agli uffici periferici o, comunque, in ogni

ulteriore atto ritenuto idoneo allo scopo, che il ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame è consentito anche agli organi delle imprese assoggettate a procedure concorsuali.

**(9/3717/3)**

« Contento, Ballaman, Di Bisceglie ».

La Camera,

visto l'emendamento della Commissione n. 1. 31 sostitutivo del comma 4 articolo 1 del provvedimento n. 3717;

considerato che molti operatori del comparto scuola hanno ritirato la domanda di cessazione dal servizio nel periodo dal 15 marzo 1997 al 14 aprile 1997;

rilevato che tale revoca è sopravvenuta a seguito dell'appello del ministro della pubblica istruzione che ha voluto dare a tutto il personale della scuola ampie assicurazioni circa la salvaguardia dei diritti acquisiti;

constatato che detto personale non è stato ricompreso nella nuova formulazione del comma 4 articolo 1 dell'atto Camera n. 3717;

impegna il Governo

a tener conto della fiducia che il personale della scuola che ha revocato le dimissioni (circa 10 mila unità) ha accordato all'esecutivo;

a provvedere di conseguenza che per detto personale continuino a valere le norme pensionistiche in vigore alla data di approvazione dell'atto Camera n. 3717.

**(9/3717/4)**

« Sbarbati, Casinelli, Testa, Mazzocchin, Saonara, Manca, Ferrari, Castellani, Bastianoni, Repetto, Riva, Risari, Scantamburlo, Voglino, Volpini, Ferrari, Ciani, Benvenuto, Ricciotti, Ricci, Cerulli Irelli ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2409 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1997, N. 117,  
RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO  
DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL  
PATRIMONIO CULTURALE (APPROVATO DAL SENATO) (3837)**

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1997, N. 117

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « archivistico pubblico e privato, » sono inserite le seguenti: « anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico, »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « agli enti ed istituzioni ecclesiastiche » sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 »;*

*al comma 8, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;*

*al comma 9, dopo le parole: « Agli oneri derivanti dai commi 5, » è inserita la seguente: « 6, »;*

*dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

*« 9-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di contabilità speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ».*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, nonché per la predisposizione degli strumenti programmatici intesi all'individuazione dei rischi afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente.

2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi del Ministero

per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte hanno riferimento ad interventi per l'installazione, l'integrazione e l'adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, agli enti ed istituzioni ecclesiastiche, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti.

3. Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono concessi contributi fino all'importo massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario del contributo.

4. Agli interventi del piano di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, della legge 10 marzo 1975, n. 44, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive modificazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili.

6. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e ferme restando le attuali dotazioni organiche, è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio tecnico per la sicurezza con compiti di coordinamento, consulenza ed ispettivi inerenti la sicurezza del patrimonio culturale cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

7. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la migliore funzionalità degli uffici periferici, il Ministro per i beni culturali e ambien-

tali individua, con proprio decreto, venti soprintendenze, o altri istituti, presso i quali collocare altrettante unità di personale amministrativo, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava o equiparati, nel triennio dal 1997 al 1999.

8. Le unità di personale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche statali e non statali esistenti nelle regioni interessate, sono collocate in posizione di comando presso le soprintendenze o gli istituti di cui al comma 7, previo consenso del personale e sulla base delle comunicazioni di disponibilità che le amministrazioni interpellate dovranno fornire al Ministero per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per la realizzazione del piano i soprintendenti e i direttori degli altri istituti interessati effettuano operazioni finanziarie, secondo criteri di uniformità, a carico delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di una spesa massima di lire 20 miliardi annui per un periodo massimo di dieci anni, per rimborso delle quote di capitale e interessi. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1997 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Agli oneri derivanti dai commi 5, 7 e 8, valutati complessivamente in lire 2 miliardi per il 1997 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 1998, si provvede con parte delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei statali di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78.

## ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio territoriale.*

## 1. 1.

Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ai privati fino a: nonché con le seguenti: nonché, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti, ai privati e.*

## 1. 2.

Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, dopo le parole: corsi di formazione aggiungere le seguenti: a livello regionale.*

## 1. 3.

Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 7, dopo le parole: Ministro per i beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,*

## 1. 4.

Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:*

*1-bis (Alienazione di immobili di interesse storico artistico).*

1. Le autorizzazioni ad alienare i beni immobili di interesse storico-artistico dello Stato, delle province e dei comuni, di cui all'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non vengono concesse nei casi in cui sia comprovato che l'utilizzazione del bene leda il suo valore storico-artistico;

2. All'articolo 12, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « a tutti gli effetti » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi in cui sia comprovato l'ignoranza della notifica stessa »;

3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

## 1. 01.

Scalia, Turrone, Paissan.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio, ad utilizzare personale comandato da amministrazioni non statale nei limiti della percentuale del 50 per cento.

(9/3837/1)

« Dedoni, Lenti ».

PAGINA BIANCA

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SARACENI ED ALTRI; NOVELLI; PISAPIA; CAROTTI E MAGGI; ANEDDA ED ALTRI; S. 508-740-741-826-910-934-981-1007 D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI ED ALTRI, SCOPELLITI E PELLEGRINO, SENESE ED ALTRI, BUCCIERO ED ALTRI, CALLEGARO E CENTARO, GASPERINI E GRECO; BORGHEZIO; BOATO E OLIVIERI; DOMENICO IZZO: MODIFICA DELL'ARTICOLO 323 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI ABUSO D'UFFICIO (110-924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989)**

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 323  
del codice penale).*

1. L'articolo 323 del codice penale è  
sostituito dal seguente:

« ART. 323. - (*Abuso d'ufficio*). Salvo  
che il fatto non costituisca un più grave  
reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di  
pubblico servizio che, nell'esercizio dei  
suoi poteri, violando norme sulla compe-  
tenza o altre norme di legge o regolamenti  
ovvero omettendo di astenersi in presenza  
di un interesse proprio o di un prossimo  
congiunto o negli altri casi prescritti,  
intenzionalmente procura a sé o ad altri  
un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero  
arreca ad altri un danno ingiusto, è  
punito con la reclusione da sei mesi a tre  
anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il  
vantaggio o il danno hanno un carattere  
di rilevante gravità ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 37.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 323 del codice penale è  
sostituito dai seguenti:

« ART. 323 - (*Prevaricazioni*) - Il pub-  
blico ufficiale, o l'incaricato di un pub-  
blico servizio che, esercitando ovvero  
omettendo di esercitare in maniera arbi-  
traria e strumentale i poteri inerenti alle  
funzioni o al servizio, arrecava intenzional-  
mente ad altri un danno che sa essere  
ingiusto, è punito, se il fatto non è  
previsto come reato da altra disposizione  
di legge, con la reclusione fino a due anni  
o con la multa fino a lire venti milioni.

ART. 323-bis - (*Favoritismo affaristico*) -  
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un  
pubblico servizio che, esercitando ovvero  
omettendo di esercitare in maniera arbi-  
traria e strumentale i poteri inerenti alle  
funzioni o al servizio, al fine di favorire  
taluno gli procura un vantaggio patrimo-  
niale che sa essere ingiusto, è punito, se il  
fatto non costituisce reato più grave, con  
la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 323-ter - (*Sfruttamento privato  
d'ufficio*) - Il pubblico ufficiale o l'incari-  
cato di un pubblico servizio che, eserci-  
tando ovvero omettendo di esercitare in  
maniera arbitraria e strumentale i poteri  
inerenti alle funzioni o al servizio, si  
procura intenzionalmente un vantaggio  
patrimoniale che sa essere ingiusto, è  
punito, se il fatto non costituisce reato più  
grave, con la reclusione da due a cinque  
anni.

ART. 323-quater - (*Disposizioni comuni*)  
- La presenza di vizi di legittimità nell'atto  
amministrativo non integra, di per sé,  
esercizio arbitrario e strumentale dei po-

Grimaldi.

teri. Non è arbitrario e strumentale il comportamento conforme all'accertamento dei fatti compiuto dal responsabile del procedimento amministrativo o conforme alle prescrizioni delle carte dei servizi pubblici ».

**1. 54.**

Veltri.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. - 1. L'articolo 323 del codice penale è abrogato.

2. All'articolo 319 del codice penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio dei suoi poteri, violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nel caso in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità" ».

**1. 21.**

Maggi, Cento.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. - 1. L'articolo 323 del codice penale è abrogato ».

**1. 22.**

Maggi, Cento.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale è abrogato.

**1. 52.**

Domenico Izzo.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. - 1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 323 (*Abuso d'ufficio*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare ad altri un danno ingiusto, adotta o concorre a formare un atto in violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, produttivo di effetti giuridici, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se il vantaggio o il danno ingiusto hanno carattere patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni" ».

**1. 1.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. - 1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 323 (*Abuso d'ufficio*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio mediante attività in contrasto con gli scopi o gli interessi della pubblica amministrazione è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale la pena è della reclusione da due a cinque anni" ».

**1. 38.**

Grimaldi.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. - 1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 323 - (*Abuso d'ufficio*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, violando obblighi o divieti specificamente previsti dalla legge o fa regolamenti, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca un danno ingiusto, è

punito con la reclusione da tre mesi a tre anni" ».

**1. 26.**

Carotti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

L'articolo 323 del codice penale è, sostituito da seguente:

ART. 323. 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato; il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nell'esercizio delle sue funzioni, violando obblighi o divieti specificamente previsti da norme di legge o di regolamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sè o, previo accordo, ad altri un vantaggio patrimoniale illecito ovvero arreca ad altri un danno patrimoniale illecito, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata di un terzo nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità ed è diminuita di un terzo nei casi di lieve gravità.

3. Non è punibile il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, in assenza di un vantaggio proprio o di un prossimo congiunto, abbia agito in conformità agli atti predisposti dai competenti uffici o alle decisioni del responsabile del procedimento ovvero, senza arrecare danni alla pubblica amministrazione, ovvero nell'esercizio di poteri discrezionali di alta amministrazione. Il fatto non è, inoltre, punibile se un provvedimento non acquisti efficacia o non giunga di fatto a produrre effetti.

**1. 58.**

Boccia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323 (*Abuso d'ufficio*) — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

servizio che per procurare a sè o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto compia atti pregiudizievoli alla pubblica amministrazione in violazione di leggi o regolamenti ovvero omettendo di astenersi in presenza di interessi propri o di un prossimo congiunto o negli altri casi di legge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**1. 57.**

Armando Veneto.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, sostituire le parole: (Abuso d'ufficio) con le seguenti: (Violazione di norme per fini personali).*

**1. 15.**

Pisapia.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere le parole: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.*

**1. 2.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sostituire le parole: nell'esercizio dei suoi poteri con le seguenti: nello svolgimento delle funzioni o del servizio.*

**1. 9.**

Cento.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sostituire le parole: dei suoi poteri con le seguenti: delle sue funzioni.*

**\*1. 3.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, al capoverso 323, primo comma, sostituire le parole: dei suoi poteri con le seguenti: delle sue funzioni.*

**\*1. 23.**

Manziona, Miraglia del Giudice.

*Al comma 1, al capoverso 323, primo comma, sostituire le parole: violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti con le seguenti: in violazione di norme di legge o di regolamento.*

**1. 10.**

Cento.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere le parole da: in presenza di un interesse sino alle seguenti: casi prescritti.*

**\*1. 4.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere le parole da: in presenza di un interesse sino alle seguenti: casi prescritti.*

**\*1. 18.**

Borrometi.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere le parole: o negli altri casi prescritti.*

**1. 55.**

Garra.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, dopo le parole: negli altri casi prescritti aggiungere le seguenti: con esclusione di ogni valutazione di merito dell'attività amministrativa.*

**1. 25.**

Cesetti.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, dopo le parole: negli altri casi prescritti aggiungere le seguenti: ovvero compiendo attività in contrasto con gli scopi o gli interessi della pubblica amministrazione.*

**1. 41.**

Grimaldi.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere la parola: intenzionalmente.*

**1. 5.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sostituire la parola: intenzionalmente con la seguente: consapevolmente.*

**1. 11.**

Pisapia.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sostituire la parola: intenzionalmente con la seguente: scientemente.*

**1. 12.**

Pisapia.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, dopo le parole: procura a sé o aggiungere le seguenti: , previo accordo,*

**1. 43.**

Boccia.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sostituire le parole: un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto con le seguenti: un vantaggio patrimoniale ingiusto ovvero arreca ad altri un danno patrimoniale ingiusto.*

**1. 35.**

Marotta.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, primo comma, sostituire la parola: ingiusto con la seguente: illecito.*

**1. 44.**

Boccia.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere la parola: patrimoniale.*

**\*1. 6.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere la parola: patrimoniale.*

**\*1. 39.**

Grimaldi.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sopprimere le parole: ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.*

**1. 32.**

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, dopo la parola: danno aggiungere la seguente: patrimoniale.*

**\*1. 24.**

Manziona, Miraglia del Giudice.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, dopo la parola: danno aggiungere la seguente: patrimoniale.*

**\*1. 30.**

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, dopo le parole: danno*

*ingiusto aggiungere le seguenti: ledendo libertà individuali o provocando discriminazioni.*

**1. 19.**

Cesetti.

*Al comma 1, al capoverso articolo 323, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a cinque anni.*

**\*1. 13.**

Pisapia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a cinque anni.*

**\*1. 31.**

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a tre anni.*

**1. 53.**

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando del suo ufficio, procura intenzionalmente ad altri un danno patrimoniale ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la multa da lire cinquecentomila a lire venti milioni.

**1. 33.**

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, sopprimere il secondo comma.*

**1. 8.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, sostituire il secondo comma con il seguente:*

La pena è della reclusione sino a tre anni se il fatto è di particolare tenuità o se il danno arrecato è di speciale tenuità.

**1. 14.**

Pisapia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

**1. 40.**

Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, secondo comma, dopo le parole: La pena è aumentata aggiungere le seguenti: in misura di un terzo.*

**1. 56.**

Garra.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, le parole: ed è diminuita nei casi di lieve entità.*

**1. 50.**

Boccia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

In caso di organi collegiali risponde del fatto solo chi l'ha proposto.

**1. 49.**

Boccia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Se il vantaggio o il danno ingiusti hanno carattere patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

**1. 7.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Se il vantaggio o il danno ingiusti hanno carattere patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

**1. 34.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non è punibile il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, ponga in essere comportamenti, atti o provvedimenti conformi alle indicazioni del responsabile del procedimento ed i tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non abbia subito alcun danno patrimoniale dall'azione del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Il fatto non è inoltre punibile se un provvedimento non acquisti efficacia o non giunga di fatto a produrre effetti.

**1. 16.**

Borrometi.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non è punibile il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in assenza di un vantaggio proprio o di un

prossimo congiunto, abbia agito in conformità agli atti predisposti dai competenti uffici ovvero senza arrecare danno alla pubblica amministrazione ovvero nell'esercizio di poteri discrezionali di alta amministrazione.

**1. 45.**

Boccia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non è punibile il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in assenza di un vantaggio proprio o di un prossimo congiunto, abbia agito in conformità agli atti predisposti dai competenti uffici.

**1. 46.**

Boccia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non è punibile il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in assenza di un vantaggio proprio o di un prossimo congiunto, abbia agito senza arrecare danno alla pubblica amministrazione.

**1. 47.**

Boccia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non è punibile il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in assenza di un vantaggio proprio o di un prossimo congiunto, abbia agito nell'esercizio di poteri discrezionali di alta amministrazione.

**1. 48.**

Boccia.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non sono punibili i comportamenti degli organi collegiali la cui condotta non sia stata inequivocabilmente finalizzata alla determinazione dell'ingiusto vantaggio o danno.

**1. 17.**

Borrometi.

*Al comma 1, capoverso articolo 323, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il pubblico ufficiale non è punibile se l'atto amministrativo produttivo di danno o di vantaggio viene annullato d'ufficio o dal superiore gerarchico o da altra autorità competente o a seguito di ricorso straordinario o giurisdizionale. La punibilità è altresì esclusa se, trattandosi di atto di incaricato di pubblico servizio, esso viene comunque annullato.

**1. 20.**

Cesetti.

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli  
nella seduta del 26 giugno 1997.**

Albanese, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cimadoro, Furio Colombo, Corleone, Crema, Danieli, Di Comite, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Galdelli, Gnaga, Iotti, Lecce, Lembo, Leoni, Maccanico, Maggi, Marongiu, Mattioli, Michelangeli, Montecchi, Nardini, Niccolini, Olivo, Palmizio, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Soriero, Sospiri, Turco, Turrone, Veltroni, Visco, Vita, Zagatti.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Soda, Spini, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

*(Alla ripresa della seduta).*

Albanese, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Cimadoro, Furio Colombo, Corleone, Crema, Danieli, Di Comite, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Galdelli, Gambale, Giacalone, Gnaga, Iotti, Lecce, Lembo, Leoni, Lorenzetti, Lumia, Maccanico, Maggi, Marongiu, Mattioli, Michelangeli, Montecchi, Nardini, Niccolini, Olivo, Palmizio, Penacchi, Polenta, Pozza Tasca,

Prodi, Risari, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Sospiri, Turco, Turrone, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zagatti.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa della seduta).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Soda, Spini, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 giugno 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**BENVENUTO:** « Norme in materia di organizzazione sportiva e disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (3912);

**ASCIERTO:** « Modifica all'articolo 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento delle Forze armate » (3913);

**ASCIERTO:** « Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, ed estensione del programma straordinario di interventi all'organizzazione addestrativa, mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri » (3914);

COLLAVINI: « Modifica all'articolo 27 *bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente le iniziative di pesca-turismo » (3915);

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Norme in materia di previdenza forense » (3916);

BRESSA ed altri: « Nuove norme per il sostegno dello sviluppo della montagna » (3917).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISCITELLO ed altri: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (3484) *Parere delle Commissioni II e IV;*

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 » (3792) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

BUTTI ed altri: « Riconoscimento dei servizi di insegnamento nella scuola media ai fini della carriera di docente universitario » (3814) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

FERRARI: « Norme in materia di espletamento dei concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria » (1906) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese (E.A.A.P.), per gli esercizi 1994 e 1995 (doc. XV, n. 50).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 1997, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), per gli esercizi dal 1992 al 1995 (doc. XV, n. 49).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 25 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1997 e situazione di cassa al 31 marzo 1997 (doc. XXV n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 21 giugno 1997, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di: Vibo Valentia (Catanzaro), Sant'Anastasia (Napoli), Montauro (Catanzaro), Castagnole Monferrato (Asti), Petronà (Catanzaro), Rovagnate (Lecco), Satriano (Catanzaro), Giffoni Sei Casali (Salerno), Gizzeria (Catanzaro), Termoli (Campobasso), Novi di Modena (Modena), San Pietro in Lama (Lecce), Civitella Alfedena (L'Aquila), Agropoli (Sa-

lerno), Orune (Nuoro), Sannicandro di Bari (Bari) e Nocera Inferiore (Salerno).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

*Muro  
18*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-219  
Lire 1600